



COMUNE DI SILVI

(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

(in vigore dal 1 gennaio 2015)

Regolamento di disciplina delle attività del Nucleo di Valutazione
(Approvato con Deliberazione di G.C. n. 150 del 03/12/2014 e modificato
con deliberazione di G.C. n. 161 del 25/06/2015)

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Composizione.

Art. 3 - Funzioni e compiti

Art. 4 - Funzioni in materia di valutazione dei dirigenti

Art. 5 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

Art. 6 - Sede

Art. 7 - Compensi da corrispondere ai componenti esterni del nucleo di valutazione

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti e le attività svolte dal nucleo di valutazione.

Art. 2 – Composizione

1. Compongono il nucleo di valutazione:

- tre esperti, nominati dal Sindaco. Con l'atto di nomina viene individuato il Presidente. Al predetto nucleo sarà di supporto il Segretario Generale, titolare della Segreteria Comunale. A tale scopo viene bandito un avviso pubblico, che prevede la valutazione dei curricula da parte del Capo dell'Amministrazione. Il Sindaco, prima della nomina dei tre esperti, può effettuare un colloquio con una rosa di candidati. Al colloquio partecipa, altresì, il Segretario Generale.

2. I componenti esterni vengono nominati tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;

b) possesso di diploma di laurea specialistica oppure di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi universitari;

c) titolo di studio post-universitario in profili afferenti ai settori della organizzazione, della gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati;

d) in alternativa al possesso del titolo di studio post-universitario nelle materie sopra citate di cui al punto c), è sufficiente il possesso:

- di un'esperienza di almeno 5 anni, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati
- oppure il possesso di una esperienza giuridico-organizzativa o giuridico-amministrativa, di almeno 5 anni, anche in posizione di istituzionale autonomia ed indipendenza.

3. L'età media del nucleo di valutazione nel suo complesso non deve superare i sessant'anni. Non possono essere nominati componenti del nucleo coloro che abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia.

4. Il nucleo di valutazione viene nominato per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una sola volta.

5. I componenti del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

6. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento di un componente, il nucleo di valutazione è validamente costituito da due soli membri.

7. Funzioni, compiti nonché l'attività svolta dal nucleo di valutazione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 3 - Funzioni e compiti

1. Il nucleo di valutazione, opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.
2. Esercita i compiti previsti dal regolamento sul sistema di direzione, dal presente regolamento, dal Sistema di valutazione della performance, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e quelli attribuiti ai nuclei di valutazione o all'organismo indipendente di valutazione direttamente dalla legge.
3. In particolare il nucleo di valutazione esercita le seguenti attività:
 - svolge funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza;
 - garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
 - contribuisce all'individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica;
 - valuta le prestazioni del personale Responsabile incaricata di P.O.;
 - ai sensi della disciplina di legge e di contrattazione collettiva accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine del mantenimento delle correlate risorse nell'ambito del fondo delle risorse decentrate;
 - svolge funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165.
4. Al nucleo di valutazione può essere altresì attribuito, da parte della Giunta Comunale, lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Funzioni in materia di valutazione dei Responsabili.

1. Il nucleo di valutazione svolge le attività di cui al Sistema permanente di valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale approvato dall'Amministrazione.
2. In particolare:
 - a) effettua la graduazione delle funzioni delle P.O. e la valutazione dei Responsabili incaricati di P.O. e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato;
 - b) valuta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei Responsabili incaricati di P.O. , nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate;
 - c) verifica i risultati dell'attività dei dirigenti e compie, su richiesta della Giunta Comunale, le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.
3. Le valutazioni dei Responsabili incaricati di P.O. tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.

4. Il nucleo di valutazione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del dirigente, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia, in modo da consentire la partecipazione al procedimento del valutato.
5. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide con l'esercizio finanziario o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.
6. Responsabili incaricati di P.O. sono tenuti a collaborare con il nucleo di valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dal nucleo stesso.
7. Responsabili incaricati di P.O., in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il nucleo di valutazione.

Art. 5 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai Settori ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.
2. Gli esperti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Il nucleo di valutazione relaziona, con cadenza periodica, agli organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

Art. 6- Sede

Il nucleo di valutazione ha sede presso la Segreteria Generale del Comune che assicura le esigenze di segreteria.

Art. 7 – Durata e compensi da corrispondere ai componenti esterni del nucleo di valutazione

A ciascun componente esterno del nucleo di valutazione spetta, a conclusione di ciascun anno di attività, un compenso lordo onnicomprensivo, anche di eventuali rimborsi spese, pari al 60% del compenso percepito da ciascun componente del collegio dei revisori dei conti, ad esclusione del Presidente, al lordo delle ritenute di legge.

I componenti esterni del Nucleo durano in carica 3 anni, rinnovabile per una sola volta, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa.

I componenti esterni continuano ad esercitare le loro funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'incarico.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015. Fino a tale data si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'attività dell'organismo indipendente di valutazione, approvato con deliberazione di G.C. n. 311 del 17/12/2010.